

## Recupero scatto 2013: facciamo chiarezza!

## Il blocco dell'anzianità del 2013 è frutto di una misura ingiusta che abbiamo sempre contrastato e continueremo a contrastare.

E' una delle disposizioni risalenti alla stagione dei tagli sulla scuola avviata dal Governo Berlusconi-Tremonti (Legge 122/10 e Legge 111/11) e poi perpetuati dai successivi governi. Tra il 2007-2018, c'è stato il blocco del rinnovo dei contratti nazionali pubblici, il blocco delle progressioni di carriera per gli anni 2011-2012-2013, la cancellazione del primo gradone di anzianità 0-2, il blocco delle posizioni economiche ATA. Gli scatti relativi agli anni 2011 e 2012 sono stati poi ripristinati tagliando le risorse del FMOF, cioè il salario accessorio destinato ai lavoratori con la contrattazione d'istituto, scelte non condivise dalla FLC CGIL, ma avallate da Cisl, Uil, Snals.

## La FLC CGIL ha sempre rivendicato il ripristino della validità del 2013.

La via giudiziale, che pure la FLC CGIL ha portato avanti, finalizzata al riconoscimento di questo diritto si è dimostrata impervia poiché la **Corte Costituzionale**, pronunciandosi in un caso simile riguardante gli scatti di anzianità dei docenti universitari (*sentenza n. 310/13*), ha affermato la legittimità della disposizione legislativa ritenendo prevalenti le ragioni di contenimento della spesa pubblica. La successiva sentenza della **Corte Costituzionale n. 178/15** ha sancito l'illegittimità del blocco della contrattazione nazionale, ma niente dice sul tema del recupero dello scatto 2013.

Alcuni sindacati in questa fase richiamano tale sentenza come se rappresentasse un elemento utile a un rinnovato percorso vertenziale per il recupero del 2013, richiamo improprio perché quella sentenza era rivolta al solo sblocco dei contratti nazionali.

In questa situazione l'ufficio legale della FLC CGIL ha valutato, in attesa di ulteriori sviluppi e per non esporre lavoratrici e lavoratori a inutili costi e rischi, di non intraprendere ricorsi massivi e di utilizzare invece uno strumento giuridico più opportuno come la <u>diffida</u>, che interrompe la prescrizione e preserva il diritto per chi ha prestato servizio nel 2013, in vista di futuri più favorevoli scenari giudiiari e/o contrattuali. (in allegato il modello di diffida da inviare – anche da chi oggi è in pensione - al Ministero via PEC personale o con Raccomandata A/R, conservando copia della diffida e delle ricevute).

Non vi è alcun termine perentorio entro il quale inviare la diffida; l'unica scadenza è che sia presentata entro il 2023.

L'impegno della Flc Cgil è di adottare tutte le iniziative più efficaci volte a sondare l'orientamento dei Giudici, anche attraverso ricorsi pilota, prendendo tutte le precauzioni a tutela di lavoratrici e lavoratori.

Per ulteriori informazioni scrivere a milano@flcgil.it o chiamare al n. 3426127369

## AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Firma \_\_\_\_\_

Viale Trastevere 76/a 00153 Roma

Comunicazione via pec – raccomandata a/r dpit@postacert.istruzione.it

Oggetto: invito e diffida ad adempiere - Domanda di riconoscimento anno 2013, ai fini della ricostruzione di carriera e adeguamento stipendiale - interruzione termini di prescrizione

Il sottoscritto/a		nato/a a
c.f	, residente a	
		n, attualmente in
		in qualità di
	, con la presente intende co	ontestare il mancato riconoscimento
		pertanto, con il presente atto diffida
la S.V. ad assumere tutti i	provvedimenti necessari per	r garantire tale riconoscimento con
conseguente adeguamento	o della posizione retributiva	a e il pagamento delle differenze
retributive maturate e mat	urande.	
Il mancato riconoscimento	di quanto richiesto è lesivo d	lell' art. 3 Cost., in tema di tutela del
principio di uguaglianza; d	dell'art. 36 Cost., in tema di tı	ıtela del diritto ad una retribuzione
proporzionata alla qualità	e quantità del lavoro svolto e	dell'art 39 Cost. in tema del diritto
di stipulare contratti colle	ettivi da parte dell'art. 9, co	ommi 1° e 23° del d.l. n. 78/2010,
convertito con modificazio	oni in legge n. 122/2010 e da	ll'art. 1, comma 1 lett. b) del d.p.r.
n.122/2013 nonché dall'art.	16, comma 1°, lett.b) e c) del c	d.l. n. 98/2011, convertito nella legge
n. 111/2011, laddove han	no previsto il congelamento	dell'anno 2013 delle maturazioni
stipendiali e dei relativi m	niglioramenti economici in v	iolazione dei principi statuiti dalla
Corte Costituzionale nella	sentenza nr.178/2015 e dell	e norme e dei Trattati dell'Unione
Europea.		
La presente deve valere an	che quale atto interruttivo de	ei termini di prescrizione.
Luogo data		